

Osservazioni sullo “ESAME E PROPOSTE DI MODIFICA DELLO “Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”” proposto dalle Conferenze dei Direttori.

Questo documento di osservazioni nasce dall’attività del gruppo di lavoro “proposte sullo schema di decreto del regolamento sul reclutamento AFAM” creatosi ufficialmente in seno alla CNSI durante la seduta del 2 Aprile 2019.

Nell’ottica di rendere organiche e coerenti le proposte provenienti dal comparto AFAM, si è deciso di prendere in esame le ipotesi di modifiche avanzate dalle conferenze dei Direttori: pertanto in questo documento la maggior parte delle osservazioni sono riferite ad articoli presenti (e/o emendati) nello schema dei Direttori.

Ciononostante, però, non tutte le osservazioni sono in questa direzione, dal momento che infatti alcune coinvolgono lo schema originale (ad esempio la questione dei massimi e dei minimi nell’attribuzione dei punteggi, sollevata anche dal Consiglio di Stato).

Art. 2

Comma 3

lettera b – **“salva la possibilità di una più ampia facoltà di conversione disciplinata sulla base di procedure dettate dalle istituzioni in conformità alla propria disciplina”** aggiungere **“previa autorizzazione del miur”**: altrimenti renderebbe completamente inutili le limitazioni dettate dal comma.

Comma 5 – INCOSTITUZIONALE: si cambiano profondamente le regole di assunzione in corso d’opera, rispetto a coloro che sono stati immessi in ruolo sinora dalle medesime graduatorie nazionali. Vanno confermate le procedure nazionali utilizzate sinora, pena ricorsi e blocchi. (chiedere riferimento legale)

Art. 3 bis

Comma 2 – si fa riferimento al comma 4, il quale però risulta mancante.

Comma 3

Lettera d – la verifica quinquennale appare inutile, trattandosi di un’abilitazione e non di una “patente” e se ne suggerisce l’eliminazione

lettera i – nell’ultima parte **“In sede di prima applicazione le liste di cui alla lettera g) sono formate da docenti, appartenenti al ruolo dello stesso settore del settore concorsuale o settore affine, sulla base di aggregazioni disciplinari individuate dal MIUR, che abbiano presentato domanda per esservi inclusi.”** Sarebbe forse opportuno aggiungere **“fatta salva la procedura di selezione alla lettera i”**, pena il rischio di graduatorie troppo “inclusive” durante la prima applicazione

Comma 4 mancante

Comma 6 – dal momento che tutto il regolamento si muove dichiaratamente verso l’omologazione del reclutamento su modello universitario, il comma sembra invece andare in direzione totalmente opposta:

all'università, infatti, i professori associati (II fascia) non ottengono l'abilitazione ad ordinario (I fascia) dopo 3 anni di insegnamento.

Comma 7 – riteniamo opportuno aggiungere “entro l'entrata in vigore del provvedimento” (altrimenti diventa un modo per aggirare l'AAN, visto che i contratti più che triennali d'insegnamento possono essere conferiti a persone che non possiedono l'AAN (cfr. art. 5)).

Art. 4

Comma 1

lettera a – la questione del “profilo” rischia di essere pericolosa, dal momento che una profilazione troppo specifica favorirebbe la scelta di candidati specifici (sic!).

lettera c – si suggerisce di sostituire “di cui almeno uno esterno” con “almeno due esterni”

Lettera f – la mancanza di una forbice di minimi e massimi rischia di dare, in taluni casi, una pressoché sostanziale irrilevanza a una o più voci in elenco (ad es. titoli artistici).

Lettera h – due argomenti sorteggiati su tre sembrano un po' pochi: suggeriremmo tre sorteggiati su sei.

Lettera i – di nuovo la questione “profilo”.

Lettera m – risulta perlomeno inopportuna l'eliminazione della lettera m, viste anche le sentenze del tar circa l'applicazione dell'art. 51 del c.p.c. ai casi di incompatibilità delle commissioni giudicatrici. (cfr. inoltre l'articolo 35 e 35bis del testo unico sul pubblico impiego).

Art. 5

Comma 3

lettera a – di nuovo la questione “profilazione”.

Lettera f – aggiungere “di cui 2 esterni”

Lettera e numero 4) – si ritiene di consigliare di sostituire “o” con “e”, vista la vaghezza della norma in questione, che non garantirebbe la certezza di figure adeguate, rischiando di dare la possibilità di assumere persone con **solo** esperienze di insegnamento senza titoli artistici, o viceversa.

Lettera e numero 5) – *idem*

Art. 6

Comma 1 – il limite del 70 per cento sembra molto alto: si propone di valutarne l'abbassamento.

Lettera a – si consiglia di aggiungere “regolata tramite regolamenti adottati dall'Istituzione”, altrimenti la chiara fama diventa una sorta di chiamata diretta senza veri criteri di valutazione.

Comma 4 – per il “professore emerito”, pena il rischio di abusi, sarebbe opportuno specificare le mansioni cui sarebbe tenuto.

Art. 8

Comma 5 – un comma del genere annulla l'efficacia di un regolamento nazionale, e acuisce la particellizzazione di cui l'AFAM soffre.